

## TFR e TFS

cosa sono - a chi spettano - come si calcolano

Il TFR (Trattamento di fine rapporto) e il TFS (Trattamento di fine servizio) anche se analoghi per nome e funzione sono differenti. Entrambi spettano alla fine del rapporto di lavoro.

I lavoratori del settore privato, è corrisposto il TFR dal luglio 1982, mentre i dipendenti del settore pubblico fruiscono del Trattamento di Fine Servizio (TFS) a prestazioni diverse, in funzione dell'Amministrazione presso la quale è stato prestato servizio.

**L'Indennità di Buonuscita (IBU)/Tfs**, i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell'AFAM e dell'Università);

**L'Indennità Premio di Servizio (IPS)/Tfs**, di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;

**L'Indennità di Anzianità (IA)/Tfs**, destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

Il TFS interessa tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che non abbiano optato per il Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri.

**E' in regime di Tfr invece tutto il personale assunto, a tempo determinato o indeterminato, successivamente al 31 dicembre 2000.**

Le prestazioni sono corrisposte d'ufficio, il lavoratore non deve presentare istanze particolari per accedervi. Sono pagate:

- in un'unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
- in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso, la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda alla parte rimanente)
- in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso, la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla quota rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

I termini di pagamento sono poi differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento avviene:

entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);

non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età o di servizio. (ad esempio, al termine del contratto a tempo determinato);

non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall'impiego ecc.).

**Per i dipendenti pubblici cui viene liquidata la pensione quota 100 - ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs 4 del 28 gennaio 2019 - il pagamento dell'indennità di fine servizio (comunque denominata) avviene con**

le stesse modalità e tempi a partire dal conseguimento del diritto alla pensione di **vecchiaia o anticipata, che vuol dire dopo 6/7 anni.**

Accedendo alla pensione in qualsiasi forma (vecchiaia, anticipata, quota 100 etc), è possibile presentare una richiesta di finanziamento per una somma pari all'importo dell'indennità di servizio maturata (con un massimo di 45.000 euro) alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare fra ABI e i ministeri interessati.

### TFS e TFR - le differenze -

**Indennità di Buonuscita:** la contribuzione versata all'INPS, grava per il 7,10% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore, per un totale del 9,60% da calcolarsi sull'80% di alcune voci retributive specificatamente indicate dalla legge (DPR n. 1032 del 29 dicembre 1973). Sulla stessa base, si calcola la prestazione di fine servizio moltiplicando 1/12° dell'80% dell'ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio: si ottiene in questo modo l'IBU lorda da assoggettare a tassazione separata con aliquota media;

**Indennità Premio di Servizio:** la contribuzione versata all'INPS è per il 3,60% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore da calcolarsi sempre sull'80% delle voci retributive fisse e continuative (legge n. 152 dell'8 marzo 68). La prestazione sarà calcolata sulla stessa base, moltiplicando 1/15° dell'80% dell'ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio. Si ottiene così l'IPS lorda, da assoggettare a tassazione separata con aliquota media;

**Indennità di Anzianità:** è totalmente a carico del datore di lavoro e si calcola moltiplicando 1/12° del 100% delle voci utili per gli anni di servizio. Si ottiene così l'IPS lorda da assoggettare a tassazione separata con aliquota media.

**Il TFR**, corrisponde ad un accantonamento del 6,91% della retribuzione utile, da calcolarsi sul 100% delle stesse voci utili al TFS con l'aggiunta di altre individuate contrattualmente.

L'importo così determinato, anno dopo anno, è rivalutato di una percentuale pari al 75% del tasso d'inflazione più 1,50% fisso. (ad esempio, per un tasso d'inflazione del 2%, la rivalutazione sarà pari al 3% =  $75\% \times 2\% + 1,5\%$ ). Con questa modalità, accantonamenti e rivalutazioni si capitalizzano anno dopo anno: il montante finale darà luogo alla prestazione lorda da assoggettare a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d'imposta.

### TFS - TFR Tassazione

- **Indennità di Buonuscita:** l'indennità lorda è ridotta di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicato per gli anni utili, e di un abbattimento d'imponibile del 26,04%. L'imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l'imposta così determinata è sottratta all'IBU lorda;

- **Indennità Premio di Servizio:** l'indennità lorda è ridotta di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicata per gli anni utili, e di un abbattimento d'imponibile del 40,98%. L'imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l'imposta così determinata è sottratta all'IPS lorda;

- **Indennità di Anzianità:** l'indennità lorda è ridotta solo di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicata per gli anni utili. L'imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l'imposta così determinata è sottratta all'IA lorda;

- **Trattamento di Fine Rapporto:** il trattamento lordo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d'imposta.

Il TFS lordo maturato all'atto dell'adesione al Fondo Pensione di categoria o territoriale e le relative rivalutazioni lorde mantengono il regime fiscale previgente, mentre agli accantonamenti del TFR si applica il regime fiscale relativo. Le rivalutazioni di quest'ultimo sono dunque annualmente sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota del 17%; non saranno però ulteriormente tassate all'atto dell'erogazione della prestazione.

L'aliquota dell'imposta sull'indennità di fine servizio è ridotta del:

1,5% per le indennità corrisposte dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

3% per le indennità corrisposte dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

4,5% per le indennità corrisposte dopo 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

6% per le indennità corrisposte dopo 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

7,5% per le indennità corrisposte dopo 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia anteriore all'1 gennaio 2019 il computo dei mesi parte da quest'ultima data. La riduzione di aliquota non si applica inoltre sull'imponibile dell'indennità di fine servizio d'importo superiore a 50.000 euro.

### **In caso di adesione al Fondo pensione cosa accade al TFS**

Si calcola il TFS lordo maturato al momento della scelta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione di appartenenza provvede a validare l'adesione al Fondo; da questo momento in avanti è accantonato un importo pari al 4,91% della retribuzione utile al TFR;

Il TFS maturato e gli accantonamenti al TFR sono rivalutati annualmente del 75% del tasso d'inflazione più un ulteriore 1,5% (in questo modo anche il TFS maturato viene, anno dopo anno, rivalutato);

Un ulteriore 2% dell'accantonamento al TFR è destinato alla previdenza complementare, inizialmente rivalutato sulla base dell'andamento di un paniere di fondi pensione (D.M. 23 dicembre 2005) e, successivamente, sulla base del rendimento effettivo del Fondo Pensione.

Con l'adesione al Fondo il lavoratore potrà fruire del contributo del datore di lavoro e del contributo aggiuntivo dello Stato, rispettivamente pari all'1% della base retributiva utile al TFR e all'1,50% della base retributiva utile al TFS (pari all'1,20% della base contributiva).

Il lavoratore versa di tasca propria il contributo dell'1% e il 2% di TFR, per un totale del 3%, ma riceve in più il contributo del datore dell'1% e quello dello Stato dell'1,2%, per un totale del 2,2%.

### TFR e fondo pensione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2000

I lavoratori pubblici assunti successivamente al 2000, con l'adesione al Fondo Pensione destinano interamente il TFR maturando pari al 6,91%, alla previdenza complementare.

Il lavoratore versa di suo l'1%, al quale aggiunge l'intero accantonamento annuale al TFR (6,91%) e riceve in più, dall'Amministrazione, un ulteriore 1%.

### Passaggio al TFR

I lavoratori con diritto al TFS che aderiscono a un fondo di previdenza complementare ( Espero-Perseo/Sirio) transitano obbligatoriamente al TFR. Il valore della prestazione maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il TFR e le relative rivalutazioni. L'esercizio dell'opzione al fondo di previdenza complementare negoziale, sarà possibile sino al 31 dicembre 2020 (Msg. INPS n. 2642/2016)prorogabile.

Ottobre 2019

giuliano coan

Consulente in diritto previdenziale  
docente in materia.

Autore di studi e pubblicazioni